Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, « Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1946, n. 141, all'art. 1, ultimo comma, ove è detto: « ...un archivista, ovvero uno e più applicati, è assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati... » ecc., si deve leggere: « ... uno o più impiegati del gruppo *C*, è assegnata a ciascuno degli impiegati medesimi,... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 585.

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono reclutati:

1) con il grado di tenente, mediante concorso per titoli e dopo aver superato il corso tecnico professionale di cui al successivo art. 2, dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano la carriera limitata al grado di capitano;

2) con il grado di sottotenente, dai sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri reali, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale e che, ammessi all'accademia come allievi, in seguito a concorso per esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso l'accademia stessa ed altro corso di applicazione presso la scuola centrale dei carabinieri reali.

Dei posti vacanti in ciascun anno nei gradi di subalterno, due terzi sono riservati ai tenenti di cui al n. 1) e un terzo ai sottufficiali di cui al n. 2).

Art. 2.

I tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, prescelti per il trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali in seguito a concorso per titoli, debbono frequentare apposito corso di abilitazione tecnico professionale presso la scuola centrale dei carabinieri reali, alla fine del quale, se dichiarati idonei negli esami relativi, conseguono il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumono nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento. L'anzianità relativa dei tenenti trasferiti nell'Arma con la stessa data è determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza ed a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui ai commi precedenti possono essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 3.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto, per deficienza di elementi idonei, potranno essere ricolmati in seguito a concorsi per titoli ed esami, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra:

a) fra sottotenenti, tenenti e capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali, che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

b) fra sottotenenti e tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ovvero di laurea equipollente.

Alla fonte di reclutamento di cui alla lettera *b*), si potrà far ricorso soltanto quando non sia possibile colmare tutte le vacanze attraverso la fonte di reclutamento di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

Per poter essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 3, i concorrenti non debbono aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età se capitani, il 30° anno di età se tenenti e il 28° anno di età se sottotenenti.

I vincitori dei concorsi, qualunque sia il grado da essi rivestito nella categoria del complemento, sono nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

Essi assumeranno anzianità assoluta corrispondente al decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri reali, debbono aver frequentato, con esito favorevole, apposito corso presso la scuola centrale dei carabinieri reali, della durata che sarà stabilita dal Ministro per la guerra.

Art. 5.

Nella parte non regolata dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Art. 6.

E' abrogato il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto, è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare — mediante concorsi per titoli — un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri reali di 50 tenenti e di 250 sottotenenti in servizio permanente ripartiti come segue:

1) tenenti:

a) 10 tratti dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

b) 40 tratti dai tenenti in servizio permanente dell'esercito in servizio presso l'Arma dei carabinieri reali da oltre un anno e dai tenenti di complemento della stessa Arma dei carabinieri reali;

2) sottotenenti:

a) 100 tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano appartenuto al Corpo italiano di liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi delle disposizioni in vigore;

b) 50 tratti dai sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

c) 100 tratti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 8.

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 7 debbono:

aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 496, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età se capitani, il 30° se tenenti, il 28° se sottotenenti;

non aver superato il 34° anno di età, alla data del 31 dicembre 1943, se sottufficiali partecipanti al concorso di cui alla lettera *c*) del n. 2 del precedente art. 7.

Art. 9.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra.

I titoli da valutare sono quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Il reclutamento dei 50 tenenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 del precedente art. 7 sarà effettuato mediante unico concorso, ma con distinta graduatoria, una per i capitani ed una per i tenenti.

Il reclutamento di cui al precedente art. 7 sarà effettuato mediante concorsi separati che potranno essere indetti anche in tempi successivi.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

I vincitori del concorso per la nomina a tenente provenienti dai capitani di complemento, precederanno nel ruolo quelli provenienti dai tenenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 344. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

Incorporazione nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), in data 11 febbraio 1945;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in data 14 maggio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a sostituirsi alla Banca cooperativa commerciale agricola sulla piazza di Aidone con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2018)

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Nomina del comandante Pasquale Mazzella a commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500, relativa alla istituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberatori degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1943, riguardante la nomina a commissario regio per la gestione dell'Ente autonomo del porto di Napoli dell'ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comandante Pasquale Mazzella è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli, in sostituzione del commissario regio, ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia.

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 7, foglio n. 290.

(1966)

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Modificazione al decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945 riguardante l'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio « Folpo ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 274, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 12 ottobre 1945, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è annullata la parte relativa alla iscrizione del motopeschereccio « Folpo ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 27.

(1967)

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motopeschereccio « SS. Annunziata ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1945, registro n. 10, foglio n. 205, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliar o dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio « SS. Annunziata », le parole « dalle ore 10 del 30 aprile 1943 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 10 del 30 aprile 1945 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Registro Marina n. 8, foglio n. 26.

(1968)

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motoveliero « Angelo e Giovanna ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1945, registro n. 9, foglio n. 97, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, ca-

tegoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero « Angelo e Giovanna », le parole « di stazza lorda tonn. 12,93, iscritto al n. 1893 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani », sono sostituite dalle altre « di stazza lorda tonn. 13,13, iscritto al n. 404 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1946
Registro Marina n. 8, *foglio n.* 24.

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Approvazione della tabella delle verificazioni quinquennali dei terreni nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Benevento, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Benevento, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Benevento, allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Benevento, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di AIROLA

1. Airola
2. Arpaia
3. Bonea
4. Bucciano
5. Durazzano
6. Forchia
7. Limatola
8. Moiano
9. Montesarchio
10. Pannarano
11. Paolisi
12. Sant'Agata dei Goti

Distretto di CERRETO SANNITA

1. Amorosi
2. Castelvenere
3. Cusano Mutri
4. Faicchio
5. Pietraroia
6. San Lorenzello
7. San Salvatore Telesino
8. Telese

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di CERRETO SANNITA

1. Cerreto Sannita
2. Guardia Sanframonti
3. San Lorenzo Maggiore
4. San Lupo

Distretto di MORCONE

1. Campolattaro
2. Casalduni
3. Castelpagano
4. Fragneto l'Abate
5. Fragneto Monforte
6. Morcone
7. Pontelandolfo
8. Santa Croce del Sannio
9. Sassinoro

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di BENEVENTO

1. Apollosa
2. Arpaise
3. Benevento
4. Campoli del Monte Taburno
5. Castelpoto
6. Cautano
7. Ceppaloni
8. Foglianise
9. Frasso Telesino
10. Melizzano
11. Paupisi
12. Ponte
13. Solopaca
14. Tocco Caudio
15. Torrecuso
16. Vitulano

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di BENEVENTO

1. Apice
2. Buonalbergo
3. Ginestra degli Schiavoni
4. Paduli
5. Pago Veiano
6. Pescolamazza
7. Pietrelcina
8. San Giorgio del Sannio
9. San Giorgio La Molara
10. San Leucio del Sannio
11. San Martino Sannita
12. San Nazzaro Calvi
13. San Nicola Manfredi
14. Sant'Angelo a Cupolo

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di SAN BARTOLOMEO IN GALDO

1. Baselice
2. Castelfranco in Miscano
3. Castelvetere in Valfortore
4. Circello
5. Colle Sannita
6. Foiano di Valfortore
7. Molinara
8. Montefalcone in Valfortore
9. Reino
10. San Bartolomeo in Galdo
11. San Marco dei Cavoti

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) e nomina del presidente.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, riguardante la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1944, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. e nominato commissario straordinario l'on. avv. Vincenzo Bavaro;

Ritenuta la necessità di ricostituire l'organo ordinario di amministrazione;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per il tesoro e dagli Istituti partecipanti al capitale;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bavaro cessa dall'incarico di commissario straordinario del suddetto Istituto, ed è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo per il quadriennio 1946-1949.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C., per il quadriennio 1946-1949 i signori:

Vicedomini avv. Francesco - direttore generale dell'Amministrazione civile;

Giordano dott. Luigi - direttore generale della Finanza locale;

Pallestrini dott. Gino - direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Stella dott. Ugo - direttore capo divisione Cassa depositi e prestiti;

Montuori rag. Pietro - direttore capo divisione Ragioneria generale dello Stato;

Lucibelli dott. Franco, Joubert rag. Nicola - direttori presso la Direzione generale del Banco di Napoli;

Campana dott. Manlio - direttore centrale del Banco di Sicilia;

Giannetti rag. Oreste - vice direttore centrale della Banca nazionale del lavoro;

Pajetta avv. Carlo - commissario dell'Opera Pia S. Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per l'interno
ROMITA

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Settimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, concernente ricovero per i senza tetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni dei fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini o con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

Provincia di Alessandria: Bistagno, Cassinello, Villalvernia;

Provincia di Aosta: Alpette, Arvier, Champorcher, Etroubles, Ingria, Pont S. Martin, Quart Villefranche, Ribordone;

Provincia di Apuania: Fosdinovo;

Provincia di Arezzo: Terranova Bracciolini;

Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Butrio, Dozza, Grizzana, Medicina, Monghidoro, San Lazzaro in Savena;

Provincia di Caserta: Caiazzo;

Provincia di Chieti: Fossacesia, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Pennapiedimonte, Rapino, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, Torrevecchia Teatina;

Provincia di Cremona: Isola Dovarese, Pizzighettone;

Provincia di Cuneo: Argentera, Bovese, Cartignano, Castellino Tenero, Criscolo, Demonte, Paesana, San Damiano Macra, Sanfronte, Venasca;

Provincia di Ferrara: Comacchio;

Provincia di Forlì: Borghi, Cesenatico, Catteo, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo;

Provincia di Frosinone: Isola del Liri;

Provincia di Genova: Bogliasco Pieve, Borzonasca, Casella, Genova, Lavagna, Moneglia, Montebruno, Montoccio, Portofino, Recco, Ronco Scrivia, Sori, Zoagli;

Provincia di Imperia: Diano Aretina;

Provincia di La Spezia: Follo;

Provincia di Livorno: Portoferraio;

Provincia di Lucca: Camporgiano, Fosciandora, Molazzana, Vergemoli;

Provincia di Mantova: Sermide;

Provincia di Modena: Formigine, Montefiorino, Vignola;

Provincia di Nuoro: Tortolì (Arbatax);

Provincia di Parma: Tornolo;
Provincia di Pesaro: Fossombrone;
Provincia di Piacenza: Cerignale;
Provincia di Rieti: Aspra, Monte S. Giovanni in Sabina, Poggio S. Lorenzo, Poggio Bustone;
Provincia di Siracusa: Melilli;
Provincia di Terni: Fabro Scalo;
Provincia di Torino: Bardonecchia, Mezzenile, Claviere, Mompantero, Monastero di Lanzo, Novalesa, Rubiano, San Giorgio, Venalzio;
Provincia di Trento: Ora, San Michele sull'Adige;
Provincia di Treviso: Motta di Livenza;
Provincia di Udine: Casarza, San Pietro al Natisone;
Provincia di Vercelli: Borgo d'Ale.

Roma, addì 23 maggio 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Hälfdàn Bjarnason, console generale d'Islanda a Genova.

(1983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1946 - N. 152

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,45
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,60
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id. 5 % 1936	96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite dal Comando Alleato

Si comunica che si trovano giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino, corso Vittorio Emanuele n. 8, le seguenti due autovetture derequisite dal Comando Alleato e delle quali non è stato sinora ritrovato il proprietario:

1) Fiat 1500 - Berlina a 4 posti, senza targa, n. telaio 031626, n. motore 031882, requisita il 6 giugno 1945, derequisita il 29 settembre 1945,

2) Fiat 1500 - Berlina a 4 posti, senza targa, n. telaio 19802, n. motore 19885, requisita il 9 giugno 1945, derequisita il 28 agosto 1945.

(2031)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 262 e n. 263 intestati rispettivamente a «Duca Dusmet de Smour Marino» e «Duca Dusmet de Smour Giovanni» domiciliati a Napoli, rappresentanti complessivamente n. 5 obbligazioni 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» (Elfer) e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati due nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19 — applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 — si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(2052)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi nn. 12 e 13 intestati alla Cassa ufficiali della Regia marina rappresentanti complessivamente n. 270 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Roma», e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati dei nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il presidente: G. B. BOERI

(2053)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 8°

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Vedute le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali e sue modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso.

Alla copertura dei rimanenti posti disponibili si provvederà con successivo concorso, da indirsi appena possibile, in modo che possano parteciparvi anche i prigionieri, non ancora rimpatriati, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e coloro che conseguiranno il diploma stesso in una eventuale sessione di esami riservata ai reduci.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura della propria Provincia — entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — la relativa domanda in carta bollata, diretta a questo Ministero (Direzione generale dell'amministrazione civile), sottoscritta dal concorrente con la indicazione precisa del suo domicilio e con l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, dei titoli e documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in competente bollo e, ove prescritto, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°. Tale limite di età è elevato di cinque anni per i combattenti, i mutilati, gli invalidi e gli orfani di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Il predetto limite di età è elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio convivente. Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali, il limite di anni 40 è elevato sino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato. Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo le disposizioni circa l'esenzione dal limite di età, in vigore alla data del predetto decreto;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto;

3) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in una delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso egli abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati, che siano invalidi di guerra, dovranno produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o foglio di congedo illimitato, o certificato dell'esito di leva, o di iscrizione alle liste di leva, rilasciato dalle competenti autorità. I candidati ex combattenti dovranno presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione. Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità con certificato rilasciato dalla competente autorità. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno provvisoriamente comprovare tale qualifica con una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, da parte delle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

8) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

9) stato di famiglia;

10) certificato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la specie e la durata del servizio di ruolo prestato dal concorrente presso Amministrazioni comunali o provinciali;

11) ricevuta del vaglia postale di L. 240, intestato al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 3 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti, che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato in carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

I concorrenti, che risiedono in territorio non metropolitano o che dimostrino di essere sotto le armi, potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851 e sue modificazioni ed aggiunte, nonchè quelle contenute in altri provvedimenti legislativi o regolamentari, in quanto applicabili.

Roma, addì 1° luglio 1946

(2057) *Il Ministro*: ROMITA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.